



LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 18 10 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 6 11 1996 N. 20

Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalita' di cui alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione interviene con propri finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

(Interventi ammissibili e procedure di finanziamenti)

1. A carico dei finanziamenti di cui all' articolo 1 sono ammissibili gli interventi indicati all' articolo 9 della legge 13/ 1989 relativi agli edifici di cui al comma 1 dell' articolo 1 della legge medesima. 2. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dettate dalla legge 13/ 1989.

ARTICOLO 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e cassa dal capitolo 9530 " Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1996 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo di bilancio 1572 denominato " Concessione di contributi per l' attuazione delle finalita' di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13" con lo stanziamento di Lire 500.000.000 in termini di competenza e cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 4

(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 18 ottobre 1996

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1996

___Num:0044

___Boll__Uff__Num:20

___Boll__Uff__Anno:1996